



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 97 del reg.	Oggetto: AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE NEL SINISTRO OCCORSO A D.G.M.A.
Data 03/12/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di DICEMBRE alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore	X	
Di Natale	Simone	Assessore		X
Muzi	Lorenza	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE NEL SINISTRO OCCORSO A D.G.M.A.**"- e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE NEL SINISTRO
OCCORSO A D.G.M.A.**

IL PROPONENTE

Premesso che:

In data 16.06.2020, acquisito al prot. n° 4033/2020, perveniva atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Avezzano, promosso dai genitori del minore in atti identificato, rappresentati dall'Avv. Luigi Di Bonifacio di Carsoli, per il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal proprio figlio a seguito di una caduta a terra a causa di una buca, avvenuta il giorno 2 novembre 2019, alle ore 19,20, nella Frazione di Tufo;

Che la data dell'udienza, come si evince dal predetto atto di citazione, è stata fissata per il giorno 10 dicembre 2020 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio e a comparire davanti al Giudice di Pace di Avezzano;

Che, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, sia in relazione all'an debeatur che al quantum richiesto nell'atto di citazione, con Deliberazione di G.C. n° 82 del 15.10.2020, è stato autorizzato il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Ente, a costituirsi e resistere nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Avezzano su riportato, demandando al Responsabile dei S. Generali la nomina del professionista da incaricare per la difesa dell'Ente;

Vista la successiva nota dell'Avv. Di Bonifacio trasmessa via pec in data 23 Novembre 2020 e acquisita al prot. n° 8647 in data 23.11.2020, nella quale si chiede di conoscere le decisioni prese dal Comune sulla richiesta di risarcimento danni in oggetto;

Che, a riscontro di detta richiesta, con nota prot. n° 8667 del 23.11.2020 il Sindaco ha inoltrato all'Avv. Di Bonifacio una proposta di transazione nella quale, pur non riconoscendo alcuna forma di responsabilità in capo all'Ente, al solo fine di evitare il giudizio, propone un indennizzo di € 2.500,00 per sorte + € 600,00 per spese legali";

Vista la nota trasmessa via pec in data 24.11.2020, acquisita al prot. n° 8705 in pari data,

nella quale l'Avv. Di Bonifacio comunica che i genitori del minore in atti generalizzato accettano la proposta di transazione, allegando la dichiarazione dagli stessi sottoscritta di accettare "a tacitazione di ogni danno da essi e dal minore subiti, presenti e futuri, la somma offerta dal comune quale indennizzo... dichiarando di abbandonare il giudizio e di rinunciare all'azione in esito all'effettivo pagamento della somma offerta";

Ritenuto opportuno addivenire ad una transazione, al solo scopo di evitare le lungaggini e l'alea del giudizio e tenuto conto che, in casi analoghi, i giudizi si sono conclusi con provvedimento sfavorevole per le Amministrazioni Locali con ulteriori aggravii di spese di lite;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1965 C.C. la transazione è "il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro";

Accertato che in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni la competenza è riservata alla Giunta comunale;

Preso atto che la tipologia di spesa in questione non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto gli accordi transattivi con cui possono essere definite controversie legali, non possono essere intesi come sopravvenienze passive presupponendo, per loro stessa natura, la decisione dell'Ente di giungere ad una transazione della vertenza, per cui è in grado di prevedere la nascita dell'obbligazione ed i tempi per l'adempimento; in questi termini si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale per il Piemonte, delibera n. 20/2015/SRCPIE/PAR la quale ha ribadito l'ormai consolidato orientamento contrario alla riconducibilità delle transazioni alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL, confermando che l'assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, e come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio;

Viste le deliberazioni assunte dalle sezioni regionali di controllo Corte dei Conti (Puglia n. 181/2013 e 35/2014, Piemonte n. 345/2013 e Liguria n.5/2014) le quali circoscrivono l'ambito nel quale l'organo di revisione è chiamato obbligatoriamente a rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 6) del tuel alle sole "transazioni che involgano profili di competenza del Consiglio comunale";

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, autorizzare la transazione proposta dal Sindaco con nota prot. n° 8667 del 23.11.2020 - di cui si condivide il contenuto - di un indennizzo di € 2.500,00 per sorte + € 600,00 per spese legali in favore dei genitori del minore in atti generalizzato, a titolo di risarcimento danni subiti dal loro figlio nella caduta a terra, a causa di una buca, avvenuta lo scorso 2 novembre 2019 nella Frazione di Tufo;



Approvare l'allegato schema di "Accordo transattivo saldo e stralcio" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato al responsabile dei S. Generali per la relativa sottoscrizione.

Demandare, altresì, al Responsabile dei Servizi Generali l'assunzione di tutti gli atti conseguenti alla transazione;

Dare atto che le risorse sono disponibili alla missione 1 programma 5 macroaggregato 10 del bilancio 2020-2022, con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile.

Dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T. U..



Il proponente


Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole
Proposta elaborata il 26.11.2020


Il Responsabile dei S. Generali
Dott.ssa Sabrina Marzano

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO SALDO E STRALCIO

Con la presente scrittura privata, sottoscritta digitalmente mediante scambio epistolare, attraverso pec (posta elettronica certificata), da valere ad ogni effetto di legge

tra

la dott.ssa **Sabrina Marzano**, Responsabile dell'Area "Servizi Generali" del Comune di Carsoli che qui interviene, in qualità di Responsabile del Servizio, in nome, **per conto e nell'interesse del Comune** testé nominato, C.F. MRZ SRN 68D51 I326I - di seguito indicato anche come "Comune", mail: servizigenerali@comune.carsoli.aq.it, pec: comune.carsoli@pec.it;

e

l'Avvocato Luigi Di Bonifacio del Foro di Avezzano, C.F. _____, mailpec: _____, che qui interviene in nome, per conto e su mandato dei Sigg.ri _____ C.F. e _____ C.F. _____, genitori del minore _____, assistiti dall'Avv.

Premesso che

In data 16.06.2020, acquisito al prot. n° 4033/2020, perveniva atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Avezzano, promosso dai genitori del minore in atti identificato, rappresentati dall'Avv. Luigi Di Bonifacio di Carsoli, per il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal proprio figlio a seguito di una caduta a terra a causa di una buca, avvenuta il giorno 2 novembre 2019, alle ore 19,20, nella Frazione di Tufo;

Che la data dell'udienza, come si evince dal predetto atto di citazione, è stata fissata per il giorno 10 dicembre 2020 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio e a comparire davanti al Giudice di Pace di Avezzano;

Che, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, sia in relazione all'an debeatur che al quantum richiesto nell'atto di citazione, con Deliberazione di G.C. n° 82 del 15.10.2020, è stato autorizzato il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Ente, a costituirsi e resistere nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Avezzano su riportato, demandando al Responsabile dei S. Generali la nomina del professionista da incaricare per la difesa dell'Ente;

Vista la successiva nota dell'Avv. Di Bonifacio trasmessa via pec in data 23 Novembre 2020 e acquisita al prot. n° 8647 in data 23.11.2020, nella quale si chiede di conoscere le decisioni prese dal Comune sulla richiesta di risarcimento danni in oggetto;

Che, a riscontro di detta richiesta, con nota prot. n° 8667 del 23.11.2020 il Sindaco ha inoltrato all'Avv. Di Bonifacio una proposta di transazione nella quale, pur non riconoscendo alcuna forma di responsabilità in capo all'Ente, al solo fine di evitare il giudizio, propone un indennizzo di € 2.500,00 per sorte + € 600,00 per spese legali";

Vista la nota trasmessa via pec dall'Avv. Di Bonifacio in data 24.11.2020, acquisita al prot. n° 8705 in pari data, nella quale si comunica che i genitori del minore in atti generalizzato accettano la proposta di transazione, allegando la dichiarazione dagli stessi sottoscritta di accettare "a tacitazione

di ogni danno da essi e dal minore subiti, presenti e futuri, la somma offerta dal comune quale indennizzo...omissis... dichiarando di abbandonare il giudizio e di rinunciare all'azione in esito all'effettivo pagamento della somma offerta”;

Dato atto che

la Dott.ssa **Sabrina Marzano**, Responsabile dell'Area "Servizi Generali" agisce qui in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____, del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

Valutate le parti le rispettive posizioni e condizioni;

Visto l'art. 1965 del codice civile, secondo il quale: *“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata”*;

Richiamato l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: *“3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”*;

Ritenendo di potersi fare reciproche concessioni, per porre fine alla lite insorta ed oggi pendente dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano prima citata, di cui all'atto di citazione acquisito al protocollo dell'Ente n. 4033/2020;

convengono e stipulano

- 1) La premessa, con gli atti in essa richiamati, è parte integrante del presente accordo.
- 2) La presente transazione è convenuta e sottoscritta dalle parti a completa definizione transattiva della procedura pendente davanti al Giudice di Pace di Avezzano, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato al Comune ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 4033/2020, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa rinuncia da parte dei Sig.ri _____, qui rappresentati dall'Avv. Luigi Di Bonifacio alle domande, ai diritti e alle azioni derivanti dai fatti dedotti in quel giudizio.
- 3) Le parti concordano che la vicenda per cui è causa si chiuda con il versamento, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni diritto, azione e pretesa avversi, presenti e futuri, da parte del Comune di Carsoli ed in favore dei Sig.ri _____, genitori del minore _____ della somma omnia di € 3.100,00, come offerta dal Comune in data 23.11.2020, di cui € 2.500,00 per sorte ed € 600,00, per spese legali.
- 4) Con il pagamento della somma indicata nel precedente punto 3 del presente accordo le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti, alle azioni ed alle eccezioni a ciascuna spettanti per la



vicenda dedotta davanti al Giudice di Pace di Avezzano citata in premessa, di cui all'atto di citazione acquisito al protocollo dell'Ente n. 4033/2020.

- 5) In particolare, i Sigg.ri _____ s'impegnano, per il tramite dell'Avv. Luigi Di Bonifacio che qui li rappresenta, ad abbandonare il giudizio e a rinunciare all'azione in esito all'effettivo pagamento della somma offerta, che dovrà essere effettuato entro il _____.
- 6) Nella denegata ipotesi in cui il Comune di Carsoli non dovesse adempiere al pagamento, secondo le descritte modalità, il presente accordo dovrà intendersi decaduto e i Sigg.ri _____, non saranno vincolati all'impegno della rinuncia all'azione.
- 7) Fatta salva la riserva di cui al precedente punto 6), le parti riconoscono la natura novativa del presente atto transattivo.
- 8) Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Così letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra costituite, e successivamente scambiato a mezzo di pec (posta elettronica certificata).

per IL COMUNE

La Responsabile dell'Area "Servizi Generali"
Dott.ssa **Sabrina Marzano**



L'Avv. Luigi Di Bonifacio

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 9306 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 10/12/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
